

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**L'APPRENDISTATO DELL'EMILIA-ROMAGNA**

***PER CONOSCERE E PER CRESCERE***

**Profilo dell'intervento regionale**

## **Sommario**

### **Presentazione del documento**

- 1. Il lavoro e la formazione dei giovani nelle strategie della Regione Emilia Romagna**
- 2. Il testo unico dell'apprendistato e lo spazio riservato alle Regioni**
- 3. Gli orientamenti per la costruzione dell'apprendistato dell'Emilia Romagna**
- 4. Il profilo dell'intervento regionale- Schede descrittive**

## **Presentazione del documento**

Nelle pagine di questo documento si presenta il profilo dell'intervento che la Regione Emilia Romagna intende attuare in materia di apprendistato.

La proposta si muove nel quadro delle strategie, già definite dalla Regione, in materia di crescita, occupazione, lavoro e istruzione-formazione. Queste strategie vengono nel testo riportate e approfondite per gli elementi che hanno diretta relazione con l'apprendistato (v. paragrafo 1).

Riferimento essenziale nella costruzione della proposta è costituito dal Decreto Legislativo 167/2011 che sancisce alcuni aspetti essenziali dell'istituto, lasciando alle Regioni lo spazio per una progettazione specifica che tenga conto del contesto territoriale di applicazione. Il documento propone alcuni elementi di sintesi su questi aspetti (v. paragrafo 2).

E' a partire dalle strategie regionali e da quanto previsto dal D.Lgs 167/2011 che vengono definiti gli orientamenti che ispirano, in questa nuova fase, l'intervento regionale in materia di apprendistato (v. paragrafo 3).

Gli orientamenti espressi trovano una loro concretizzazione nel "profilo sintetico dell'intervento", configurato in funzione delle tipologie di apprendistato previste dalla norma (v. paragrafo 4).

Il documento è stato elaborato nel quadro delle seguenti norme nazionali e regionali:

- D. Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 "Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247."
- L.R. 30 giugno 2003, n. 12 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra di loro." artt. 14 e 36
- L.R. 1 agosto 2005, n. 17 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro." Art. 27
- L.R. 30 giugno 2011, n. 5 "Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale."

## 1. IL LAVORO E LA FORMAZIONE DEI GIOVANI NELLE STRATEGIE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

---

La Regione Emilia Romagna identifica nell'Apprendistato uno strumento fondamentale per favorire l'occupazione dei giovani migliorandone la professionalità e le competenze.

Per questa ragione, l'intervento in materia di apprendistato si colloca in un quadro normativo e strategico definito dai documenti che la Regione ha prodotto nel corso del 2011 relativamente alla crescita del sistema economico regionale, all'occupazione e al lavoro e alle politiche di istruzione e formazione professionale.

E' in questi contesti che viene espressa la centralità del tema dell'occupazione e, in particolare, dell'occupazione dei giovani, dello sviluppo delle competenze e della formazione.

Nel **"Patto per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva"** (30 11 2011), sottoscritto dalla Regione, dalle Parte Sociali e dalle rappresentanze istituzionali, si sostiene che "3. La piena occupazione e la qualità del lavoro sono la base della crescita economica e della coesione sociale. I maggiori tassi di disoccupazione e di precariato si concentrano nell'universo giovanile. ... L'investimento principale riguarda l'Università, la Scuola e la Formazione: si tratta di investire in politiche educative che, innalzando le conoscenze e le competenze di tutti, garantiscano la piena fruizione dei diritti di cittadinanza e la partecipazione attiva e responsabile allo sviluppo di una economia sempre più basata sulla conoscenza; è indispensabile raggiungere i traguardi europei in termini di giovani laureati e di riduzione degli abbandoni scolastici; fondamentale sarà sostenere la cultura tecnica e i percorsi professionalizzanti, il miglioramento delle capacità e competenze, il miglioramento della occupabilità, l'integrazione fra formazione e lavoro e la riduzione dei tempi di transizione al lavoro."

Per la traduzione in concreto di questo orientamento, nel "Patto.." si identifica l'apprendistato quale "principale strumento di inserimento lavorativo dei giovani"

La stessa rilevanza ai temi dell'occupazione giovanile e delle competenze che a questa sono necessarie, si attribuisce nel **"Piano per l'accompagnamento al lavoro dei giovani e a sostegno dell'innalzamento delle competenze del fare impresa"** (approvata con deliberazione di Giunta Regionale di n. 413/2012).

In questo documento si specifica che: "Le criticità e le difficoltà che incontrano i giovani ad entrare in modo qualificato nel mondo del lavoro richiedono un intervento straordinario... che riguarda i giovani e le imprese."

Nel Piano sono inoltre previsti: "Interventi per l'occupazione dei giovani" nel cui ambito si precisa che... "La Regione attiva per l'anno 2012 una misura di agevolazione finanziaria alle imprese che assumeranno con contratto a tempo indeterminato i giovani, anche come trasformazione di altre forme contrattuali, compresa l'assunzione a tempo indeterminato degli apprendisti ...".

E ancora: "Nell'anno 2012 ... la Regione promuove il contratto di apprendistato per il suo contenuto formativo, che permette ai giovani di incrementare le proprie competenze, a partire dalla formalizzazione delle competenze già detenute, ed è condizione per un successivo inserimento stabile. In tale logica attiva servizi di supporto alle imprese per l'accensione del contratto di alto apprendistato."

Il Piano si inserisce nel quadro programmatico definito dalle **"Linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 2011/2013"** (Deliberazione assembleare n. 38 del 29/03/2011), nel quale si afferma che "Crescita dell'occupazione, miglioramento della qualità del lavoro, diminuzione dell'abbandono scolastico, abilità e competenze più elevate attraverso il sostegno alla cultura tecnica e ai percorsi professionalizzanti, incremento delle persone in possesso di un diploma o di una laurea rappresentano gli obiettivi da conseguire coordinando le diverse

politiche e le diverse risorse pubbliche e private per una formazione che risponda ai bisogni dell'economia del domani.”.

Nello stesso documento si individuano, quali componenti fondanti il percorso che la Regione sta compiendo, i seguenti aspetti:

- valorizzare le imprese, quali organizzazioni in cui competenze professionali si producono e si innovano, quali luoghi non formali di apprendimento, quali soggetti che possono concorrere alla progettazione e realizzazione di processi formativi al lavoro e sul lavoro;
- potenziare, soprattutto nell’ambito delle competenze professionali, tecniche e scientifiche, l’investimento sull’innovazione e sul capitale umano, come chiave per creare nuovi saperi e nuovi lavori necessari a rilanciare la competitività dell’intero sistema; ... .

Un ulteriore riferimento è costituito dalla **“Disciplina del sistema regionale dell’Istruzione e Formazione professionale” (LR 5/2011).**

L’articolo 3, relativo ai “Principi e finalità del sistema”, stabilisce che “Le finalità del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale, e dell’offerta formativa che lo caratterizza, sono di assicurare l’assolvimento dell’obbligo d’istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e formazione, di elevare le competenze generali delle persone, di ampliarne le opportunità di acquisizione di una qualifica professionale, di assicurarne il successo scolastico e formativo anche contrastando la dispersione scolastica, nonché di fornire una risposta coerente ai fabbisogni formativi e professionali dei territori.”,

Come si evince dagli elementi sopra riportati, l’intervento in materia di apprendistato rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione Emilia Romagna dà concretezza alle strategie e agli obiettivi di crescita e occupazione di recente definiti.

**L’apprendistato infatti riguarda i giovani e il loro accesso al lavoro, sviluppa competenze ritenute essenziali alle persone e ai sistemi produttivi, affida un ruolo di primo piano alle imprese, leggendone i bisogni e valorizzandone il ruolo formativo.**

In questo ambito la Regione:

- Ü promuove l’apprendistato quale canale per un accesso qualificante dei giovani al lavoro;
- Ü sostiene la realizzazione di un offerta formativa centrata sull’apprendista e finalizzata a sviluppare competenze, in particolare tecnico professionali, utili all’occupazione e alla crescita;
- Ü accompagna e supporta le imprese, acquisendone le richieste e proponendo un’offerta di formazione e di servizi, orientata a darvi risposta;
- Ü sostiene finanziariamente la dimensione formativa dell’apprendistato e la diffusione di questo istituto contrattuale.

## **2. IL “TESTO UNICO DELL’APPRENDISTATO” E LO SPAZIO RISERVATO ALLE REGIONI**

Le caratteristiche del contratto di apprendistato sono definite, a partire dal settembre 2011, dal “Testo unico dell’apprendistato” (D.Lgs 167/2011), che costituisce riferimento ineludibile per qualsiasi percorso di progettazione regionale in materia.

Secondo questa norma, “l’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani”.

Tra le novità contenute nel Decreto, assume particolare rilievo, al fine della definizione dell’intervento regionale, la configurazione delle tipologie di apprendistato e le finalità assegnate a ciascuna di queste.

Specificamente:

- **Apprendistato per la Qualifica e il Diploma professionale**

Destinatari: giovani con età compresa tra 15 – 25 anni

Finalità: conseguimento di una Qualifica e/o di un Diploma professionale anche per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione

Durata del contratto: 3-4 anni in base al titolo da conseguire

Profili formativi: la regolamentazione spetta alle Regioni in coerenza con Qualifiche – Diplomi previsti dal Dlgs 226/2005, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le PP.AA, e sentite le Parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Formazione: le Regioni fissano gli standard generali (durata, ecc.), le modalità di erogazione della formazione aziendale è rinviata ai CCNL.

Attestazioni-certificazione: è prevista la registrazione sul Libretto formativo (non è definito chi lo rilascia).

*L’Accordo tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Regioni e PPAA sottoscritto il 15 03 2012 identifica nell’Accordo Stato Regioni del 27 luglio 2011 il riferimento da adottare, per questa tipologia di apprendistato, relativamente alle figure professionali, agli standard minimi formativi delle competenze di base e tecnico-professionali e ai modelli e alle modalità di rilascio degli attestati.*

*Stabilisce inoltre che “i percorsi formativi .. prevedono la frequenza di attività interna o esterna all’azienda, ... per un monte ore non inferiore a 400 ore annue, tenuto conto della possibilità, nel caso di apprendisti di età superiore ai 18 anni, di riconoscere crediti formativi in ingresso alla luce delle competenze possedute”.*

- **Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere**

Destinatari: giovani con età compresa tra 18 – 29 anni; 17 anni per giovani con Qualifica.

Finalità: conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali. A questo fine si prevede una formazione professionalizzante (per l’acquisizione di competenze tecnico professionali) realizzata sotto la responsabilità dell’impresa, integrata eventualmente dalla formazione regionale (per l’acquisizione di competenze di base e trasversali).

Durata del contratto per la componente formativa: definita dagli accordi interconfederali e dai CCNL (non superiore ai 3 anni – 5 anni nell’ambito dell’artigianato).

**Profili professionali:** il riferimento per la formazione delle competenze tecnico professionali è costituito da quanto previsto nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale.

**La formazione:** durata, obiettivi, modalità di erogazione sono definiti da accordi interconfederali e CCNL.

**Formazione pubblica integrativa:** durata massima di 120 ore (40 ore annue).

**Attestazioni-certificazione:** è prevista la registrazione sul Libretto formativo, da parte del datore di lavoro, della formazione svolta e della qualifica contrattuale acquisita.

- **Apprendistato di alta formazione e di ricerca**

**Destinatari:** giovani con età compresa tra 18 – 29 anni; 17 anni per giovani in possesso di qualifica professionali conseguita ai sensi del DLgs 226/205

**Finalità:** attività di ricerca, conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studi universitari e della Alta Formazione, inclusi i Dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica superiore (IFTS), i diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori (D.P.C.M. 25/1/ 2008), per il praticantato previsto dalle professioni ordinistiche o per esperienze professionali.

**Durata del contratto:** definita dalle Regioni per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le Parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le Università, gli Istituti tecnici e professionali e altre Istituzioni formative e di ricerca

**Profili formativi:** titoli di studio da conseguire durante il periodo formativo del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca).

**Attestazioni-certificazione:** è prevista la registrazione sul Libretto formativo (non è definito chi lo rilascia).

Il Decreto Legislativo definisce gli elementi basilari dell'apprendistato affidando alle Regioni il compito della costruzione di un profilo di intervento che, all'interno del quadro normativo sancito, possa essere coerente con le strategie regionali e rispondere alle esigenze di apprendisti e imprese presenti nel contesto territoriale specifico.

In questo quadro, si prefigura uno spazio di intervento per la Regione che riguarda:

- ü il profilo dell'offerta formativa: sia nel caso dell'apprendistato per il conseguimento di una qualifica che di quello professionalizzante, spetta alla Regione la definizione dei contenuti degli interventi formativi, la loro articolazione, le metodologie didattiche e la modalità di coinvolgimento delle imprese;
- ü i contenuti degli accordi con le istituzioni scolastiche, universitarie e di ricerca.

Le Regioni, inoltre, possono procedere alla definizione e attuazione di altre azioni che nel Decreto si presentano come tangenziali rispetto ai temi principali affrontati ma che sono ritenute utili ad una efficace attuazione dell'intervento.

Tra queste azioni si collocano l'accompagnamento delle imprese nell'esercizio del ruolo che l'apprendistato assegna loro, la certificazione delle competenze; il sostegno finanziario.

Con riferimento al "Testo unico dell'apprendistato", il 19 aprile 2012 è stato sottoscritto, in sede di Conferenza Stato-Regioni, un Accordo "...per la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato a norma dell'articolo 6 del D. Lgs 14 settembre 2011, n. 167.

L'Accordo sancisce alcuni "principi generali" che ispirano il sistema nazionale di certificazione delle competenze e specificamente:

- la centralità della persona nel processo di certificazione
- il carattere di "atto pubblico" della certificazione

- **il riferimento del sistema nazionale di certificazione a standard minimi di servizio omogenei su tutto il territorio nazionale.**

**L'Accordo definisce il "quadro comune di riferimento" del sistema nazionale di certificazione delle competenze e i "requisiti minimi" da osservare nell'attuazione del sistema.**

**Visto da una prospettiva regionale, gli elementi costitutivi del sistema nazionale presentano una caratterizzazione coerente e compatibile con il Sistema di Formalizzazione e Certificazione delle competenze dell'Emilia Romagna.**

**In chiave di sviluppo dell'Apprendistato l'Accordo, oltre a definire le componenti fondamentali di un sistema nazionale, costituisce di fatto uno stimolo alla certificazione delle competenze nell'ambito di questa tipologia contrattuale e una sollecitazione alla valorizzazione degli apprendimenti acquisiti nei diversi contesti (di istruzione/formazione, di lavoro, di vita).**

### **3. GLI ORIENTAMENTI PER LA COSTRUZIONE DELL'APPRENDISTATO DELL'EMILIA ROMAGNA**

---

L'intervento della Regione Emilia Romagna per l'attuazione dell' Apprendistato 2012 si fonda sulle norme e sugli accordi nazionali e regionali al momento operanti e, in particolare, assume il tratto di unitarietà che il D.Lgs 167/2011 attribuisce all'istituto identificandolo quale "un contratto a tempo indeterminato ...".

Lo stesso carattere di unitarietà presenta "L'apprendistato dell'Emilia Romagna – Per conoscere, per crescere" che, nelle diverse le tipologie in cui si concretizza, costituisce nel suo insieme uno strumento che favorisce l'occupazione qualificata dei giovani.

A partire dalle norme e dagli accordi vigenti e nel quadro delle politiche definite dall'Emilia Romagna in materia di occupazione, lavoro e formazione, l'intervento regionale assume i seguenti orientamenti:

- **L'apprendistato è un contratto di lavoro a valenza formativa**

Centrale nell'attuazione dell'apprendistato è la formazione, che può realizzarsi in diverse forme, sia in aula che in azienda.

La valenza formativa dell'apprendistato può trovare concretizzazione inoltre attraverso l'esperienza lavorativa.

Attraverso la formazione e attraverso l'esperienza lavorativa l'apprendista acquisisce competenze che possono essere di diversa natura (di base, trasversali, tecnico-professionali) e complessità. Le competenze possono quindi essere acquisite attraverso la partecipazione ad attività di formazione e attraverso l'esperienza lavorativa.

Per sostenere la valenza formativa dell'apprendistato la Regione si fa parte attiva nella promozione di un'offerta destinata agli apprendisti articolata in servizi formativi, servizi di supporto alla formazione, servizi di formalizzazione e certificazione delle competenze. Questi servizi saranno realizzati nelle forme che le norme e le risorse rendono praticabili.

Le competenze acquisite, quando riferite agli standard regionali rappresentati dal Sistema Regionale delle Qualifiche, sono valutate e attestate secondo il Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle competenze.

- **L'apprendistato facilita l'occupazione qualificata dei giovani**

Durante il periodo di apprendistato, i giovani acquisiscono delle "competenze", un patrimonio individuale che può costituire una risorsa per l'impresa di collocazione e per il sistema produttivo più in generale.

Per rispondere a questo requisito le competenze acquisite devono essere riferite a uno standard professionale condiviso (Sistema Regionale delle Qualifiche, in primis), devono essere approfondite-integrate-sviluppate nello specifico contesto lavorativo in cui è collocato l'apprendista, e rese certe e visibili attraverso un processo di messa in trasparenza e valutazione.

In questo quadro, l'intervento regionale è finalizzato a mettere a disposizione degli apprendisti e delle imprese servizi che facilitino la progettazione personalizzata della formazione, la disponibilità di un'offerta formativa riferita a competenze standard, l'erogazione di una formazione flessibile fruibile in modo differenziato a seconda del contesto di appartenenza e dei bisogni specifici dell'apprendista, l'accompagnamento all'impresa nella identificazione e costruzione di opportunità di apprendimento all'interno dell'azienda, la certificazione delle competenze acquisite nei diverse contesti e con diverse modalità.

Un intervento così configurato attribuisce all'apprendistato il profilo di strumento per l'attuazione delle politiche che la Regione, attraverso un percorso di condivisione con

le rappresentanze sociali e istituzionali, ha definito in materia di crescita, lavoro e istruzione-formazione.

- **L'apprendistato in Emilia Romagna si pone in continuità con quanto già concertato con le parti sociali**

Nel corso del 2010-2011 la Regione ha elaborato una proposta relativa allo sviluppo dell'intervento regionale in materia di apprendistato ("Apprendistato di seconda fase").

Quella proposta, definita con il contributo del sistema formativo e condivisa con le Parti Sociali, si caratterizzava per l'adozione di un nuovo criterio progettuale corrispondente a quello di "servizio".

Come specificato nei documenti tecnici condivisi, "L'adozione di questo criterio, nell'ambito della formazione degli apprendisti, comporta:

- ◆ lo sviluppo della componente di servizio dell'attività formativa:
  - attraverso l'elaborazione e la realizzazione di progetti formativi personalizzati gli interventi regionali si qualificano come veri e propri "servizi formativi";
- ◆ l'ampliamento dell'offerta regionale che viene a comprendere:
  - "servizi di supporto alla formazione", che facilitano l'accesso all'azione formativa e ne qualificano la fruizione;
  - "servizi di certificazione", che attestano le conoscenze e le capacità acquisite.

Attraverso la costruzione dell'apprendistato di seconda fase, la Regione ha inteso migliorare l'efficacia degli interventi formativi attraverso la personalizzazione dei percorsi, la valorizzazione della capacità dei diversi ambienti (aula e azienda), il supporto alle aziende nei processi di progettazione-erogazione e nella verifica degli apprendimenti."

Quanto definito nei documenti tecnici condivisi con le Parti Sociali costituisce riferimento per la progettazione dell'Apprendistato 2012.

- **L'intervento per l'apprendistato valorizza quanto definito nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione-formazione-lavoro**

Il patrimonio regionale di modelli, risorse strumenti sono il punto d'appoggio per l'intervento regionale in materia di apprendistato.

Tale intervento si avvarrà innanzitutto della competenza dei soggetti formativi accreditati e delle risorse professionali esperte in essi presenti e si configurerà secondo il modello già sviluppato dei Cataloghi di offerta.

L'intervento in materia di apprendistato si avvarrà inoltre del know how e dei dispositivi definiti in materia di professioni, competenze e attestazioni. L'offerta formativa assumerà come riferimento principale il Sistema Regionale delle Qualifiche (SRQ) e gli standard professionali lì definiti, mentre le competenze sviluppate saranno messe in trasparenza, valutate e certificate secondo il Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione (SRFC).

Al fine di presidiare, congiuntamente alle Parti sociali, l'andamento e i risultati conseguiti e apportare eventuali modifiche migliorative, **la Regione promuove il monitoraggio e la valutazione degli interventi in materia di apprendistato.**

Tali azioni saranno realizzate ponendo particolare attenzione alla duplice fisionomia dell'istituto e vale a dire il suo "profilo formativo" (per esaminare ed apprezzare elementi che riguardano, ad esempio, la formazione realizzata e la sua efficacia in riferimento alle attestazioni conseguite) e il suo "profilo lavorativo" (per esaminare e apprezzare elementi che riguardano, ad esempio, gli esiti occupazionali e la relazione tra questi e la formazione svolta).

#### **4. IL PROFILO DELL'INTERVENTO REGIONALE- SCHEDE DESCRITTIVE**

---

Nelle pagine che seguono si riporta la descrizione sintetica dell' intervento in materia di apprendistato che la Regione intende realizzare.

Le tre tipologie previste dal D. Lgs 167/2011 sono presentate in quattro diverse schede per meglio rappresentare le specificità che caratterizzano l'apprendistato per il conseguimento di una qualifica o di un diploma professionale quando rivolto a giovani collocati in diverse fasce d'età.

Le schede descrittive, pertanto, riguardano:

- Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (15-18 anni)
- Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (18-25 anni)
- Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
- Apprendistato di alta formazione e di ricerca.

Gli elementi caratterizzanti l'apprendistato e riportate nelle schede citate costituiranno riferimento per la predisposizione degli atti amministrativi necessari alla programmazione e realizzazione delle attività.

## **APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE (15-18 anni)**

L'intervento della Regione è finalizzato a consentire, agli apprendisti collocati nella fascia 15- 18 anni, il conseguimento di una qualifica triennale o di un diploma professionale e l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

La Regione promuove un apprendistato che si caratterizza per i seguenti aspetti:

- La formazione rivolta a questi apprendisti si realizza tenendo in massimo conto le caratteristiche dei giovani (età, presumibili insuccessi scolastici e incertezza del "progetto professionale",...).
- Si fa riferimento all'Accordo Stato/Regioni del 15/3/2012 che prevede uno standard di almeno 400 ore di formazione formale all'anno da realizzarsi all'interno o all'esterno dell'azienda;
- Le qualifiche sono le qualifiche regionali correlate alle figure nazionali definite dall'accordo Stato/Regioni del 27/07/2011 (e successive), che fanno riferimento al D.lgs. 226/2005;
- Nella formazione vengono sviluppate le competenze "di base" e "tecnico-professionali" previste dall'Accordo 27 07 2011 e i "saperi e le competenze" relative all'obbligo di istruzione previste dal DM n.139/2007.
- Il titolo rilasciato in esito alla formazione è costituito, ai sensi della L.R. 5/2011, da una Qualifica regionale correlata alle figure definite a livello nazionale.
- In prima attuazione si rende disponibile l'offerta formativa oggi prevista per il sistema di leFP.
- Le attività di leFP già programmate e rivolte a giovani che devono assolvere l'obbligo di istruzione-formazione e conseguire una qualifica, costituiscono una opportunità formativa, da adeguare e contestualizzare, anche per gli apprendisti che presentano gli stessi requisiti.
- Sono previste n. 1000 ore di formazione "formale" annue secondo lo standard definito dalla Regione per i percorsi di leFP, di cui n. 650 da realizzarsi all'esterno dell'azienda.
- Per ciascun apprendista viene predisposto dal datore di lavoro insieme con il Soggetto formativo accreditato, il Piano Formativo Individuale in cui vengono individuate le competenze da conseguire attraverso la formazione (esterna o interna all'azienda) e, se possibile, le competenze da acquisire attraverso l'esperienza, tenendo conto delle conoscenze possedute dall'apprendista al momento dell'avvio del percorso formativo.
- L'apprendista è tenuto a partecipare, per l'intera durata, alle iniziative di formazione interna e esterna. Eventuali assenze sono ammesse in caso di impossibilità a partecipare, nel limite massimo del 20% delle ore di formazione, sia interna che esterna.

Rientrano nei casi di impossibilità:

- malattia
- infortunio
- gravidanza, limitatamente ai periodi di astensione obbligatoria
- ulteriori ipotesi di limitazione stabilite per legge
- cause di forza di maggiore che abbiano impedito al lavoratore di raggiungere il luogo di formazione.

- **La formazione si realizza con modalità tali da massimizzare l'apprendimento da parte degli apprendisti, facilitandone la presenza in aula e una motivata partecipazione e, al contempo, minimizzare i disagi per l'azienda di collocazione.**
- **Viene valorizzata la competenza degli enti di formazione impegnati nella formazione di questi giovani (enti accreditati per la formazione in obbligo formativo, specifica per l'obbligo di istruzione- DGR. n. 177/03 e successive modifiche e integrazione).**
- **E' previsto un servizio di supporto alle imprese, articolato in attività di natura informativa e consulenziale realizzabili in fase di progettazione e/o di attuazione della formazione. Di particolare rilievo sono attività quali analisi utili a delineare un progetto formativo che tenga conto delle caratteristiche dell'apprendista (motivazione all'apprendimento, eventuali problemi, condizioni facilitanti, ecc.); rilevazione, analisi e valutazione delle competenze in ingresso ai fini del riconoscimento dei crediti formativi e riconoscimento effettivo degli stessi; ecc..**
- **La certificazione al termine del percorso formativo è obbligatoria. Le competenze acquisite dall'apprendista vengono certificate secondo modalità che saranno definite sulla base di quanto previsto dalla L.R. 5/2011.**

## **APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE (18-25 anni)**

L'intervento della Regione è finalizzato a consentire, agli apprendisti collocati nella fascia 18- 25 anni interessati ad acquisire una qualifica triennale o un diploma professionale, il conseguimento di tali titoli.

L'intervento regionale sarà rivolto prioritariamente ai giovani sprovvisti di qualifica o di diploma.

La Regione promuove un apprendistato che si caratterizza per i seguenti aspetti:

- Si fa riferimento a giovani che hanno già assolto all'obbligo di istruzione in quanto maggiorenni
- Le qualifiche sono le qualifiche regionali correlate alle figure nazionali definite dall'accordo Stato/Regioni del luglio 2011 (e successivi), che fanno riferimento al D.lgs. 226/2005; inoltre vanno garantite le competenze di base e comuni del terzo (e quarto) anno leFP di cui agli accordi di aprile e luglio 2011 ed eventuali riallineamenti sui saperi e le competenze relativi all'obbligo di istruzione per chi non è in grado di raggiungere gli standard previsti;
- Si fa riferimento all'Accordo Stato/Regioni del 15/3/2012 che prevede uno standard di almeno 400 ore di formazione formale all'anno da realizzarsi all'interno o all'esterno dell'azienda;
- La formazione rivolta a questi apprendisti si realizza tenendo in massimo conto le caratteristiche dei giovani (età, presumibili insuccessi scolastici e incertezza del "progetto professionale",...).
- Nella formazione vengono sviluppate le competenze "di base" e "tecnico-professionali" previste dall'Accordo 27-07-2011.
- Laddove possibile, si favorisce il rientro dell'apprendista in un percorso di leFP così come regolato nell'Accordo Regione –USR del 25 01 2012.
- Sono previste 400 ore di formazione "formale" annue di cui:
  - almeno 100 da realizzarsi all'esterno dell'azienda, secondo lo standard formativo previsto per il conseguimento della Qualifica del Sistema Regionale delle Qualifiche per i lavoratori occupati
  - per i giovani che non sono in grado di raggiungere gli standard di competenze i base e comuni al terzo anno i cui agli accordi di aprile e luglio 2011, sono previsti percorsi di riallineamento per ulteriori 100 ore formali da realizzarsi all'esterno dell'azienda
  - le restanti ore di formazione formale sono realizzabili in azienda
- In fase di definizione del progetto formativo individuale vengono definiti i crediti formativi relativi alle competenze di base e alle competenze tecnico-professionali acquisite attraverso l'esperienza scolastica e professionale.
- Nel progetto formativo vengono indicate le competenze da conseguire attraverso la formazione (esterna o interna all'azienda) e attraverso l'esperienza.
- L'apprendista è tenuto a partecipare, per l'intera durata, alle iniziative di formazione interna e esterna. Eventuali assenze sono ammesse in caso di impossibilità a partecipare, nel limite massimo del 20% delle ore di formazione, sia interna che esterna.

Rientrano nei casi di impossibilità:

- malattia
  - infortunio
  - gravidanza, limitatamente ai periodi di astensione obbligatoria
  - ulteriori ipotesi di limitazione stabilite per legge
  - cause di forza di maggiore che abbiano impedito al lavoratore di raggiungere il luogo di formazione.
- La formazione si realizza con modalità tali da massimizzare l'apprendimento da parte degli apprendisti, facilitandone la presenza in aula e una motivata partecipazione e, al contempo, minimizzare i disagi per l'azienda di collocazione.
  - La Regione rende disponibile un catalogo di offerta formativa per il conseguimento di una qualifica professionale.
  - La formazione contenuta nel catalogo è realizzata da enti di formazione accreditati per la formazione continua e permanente, nell'ambito speciale dell'apprendistato.
  - E' previsto un servizio di supporto alle imprese, articolato in attività di natura informativa e consulenziale realizzabili in fase di progettazione e/o di attuazione della formazione. Di particolare rilievo sono attività quali analisi utili a delineare un progetto formativo che tenga conto delle caratteristiche dell'apprendista (motivazione all'apprendimento, eventuali problemi, condizioni facilitanti, ecc.); rilevazione, analisi e valutazione delle competenze in ingresso ai fini del riconoscimento dei crediti formativi e riconoscimento effettivo degli stessi; ecc..
  - La Regione partecipa finanziariamente alla realizzazione della formazione attraverso il riconoscimento di un voucher all'apprendista così differenziato:
    - Euro 1.500 per la formazione formale articolata in n. 100 ore di formazione esterna e 300 ore di formazione interna.
    - Euro 1.900 per la formazione formale articolata in n. 100 ore di formazione esterna e 300 ore di formazione interna ed in caso di conseguimento della Qualifica professionale attraverso l'esame finale.
    - Euro 2.600 per la formazione formale articolata in n. 200 ore di formazione esterna e 200 ore di formazione interna.
    - Euro 3.400 per la formazione formale articolata in n. 200 ore di formazione esterna e 200 ore di formazione interna ed in caso di conseguimento della Qualifica professionale attraverso l'esame finale.
    - La certificazione è obbligatoria. Il titolo che potrà essere rilasciato in esito alla formazione, è costituito da una Qualifica regionale correlata alle figure definite a livello nazionale (DGR 1776/2010) e ss.mm.
  - Le competenze acquisite dall'apprendista vengono certificate "in coerenza con gli strumenti di formalizzazione e certificazione delle competenze, adottate dalla Regione Emilia-Romagna oltre che nel rispetto della disciplina nazionale" (art. 4, comma 3, l.r. 5/2011).
  - La certificazione riguarderà le competenze acquisite sia attraverso la formazione che attraverso l'esperienza lavorativa.

## **APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE**

L'intervento della Regione è volto a favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze dei giovani assunti con contratto di apprendistato professionalizzante al fine di migliorarne il grado di occupabilità e spendibilità nell'impresa e nel mercato del lavoro.

La Regione promuove un apprendistato che si caratterizza per i seguenti aspetti:

- La proposta formativa regionale si esprime attraverso un "Catalogo dell'offerta formativa" che la Regione rende disponibile ad apprendisti e imprese.
- Il Catalogo si articola in singoli interventi formativi ("corsi") a cui l'apprendista può accedere. La partecipazione ai percorsi dà attuazione al Progetto formativo individuale
- I percorsi che compongono il Catalogo sviluppano competenze "di base" e "trasversali".
- Tra le competenze "di base" sono comprese la sicurezza sul lavoro di cui all'Accordo Stato/Regioni del 21 12 2011
- Tra le competenze "trasversali" sono comprese le conoscenze e le capacità "di area", quelle cioè fondative di una professione e comuni a più qualifiche di una stessa area professionale o di più aree professionali (Esempi: Sw open source per il calcolo nella produzione meccanica; il bilancio secondo i principi contabili internazionali; la gestione della qualità nel ciclo della ristorazione)
- I percorsi riguardano temi di interesse delle imprese, che possono costituire oggetto di aggiornamento su contenuti rilevanti della professione.
- I percorsi sviluppano contenuti coerenti con la loro durata e prevedono sempre verifiche di apprendimento.
- In esito ai percorsi sono rilasciati attestati in cui vengono riportate le informazioni essenziali relative alle competenze sviluppate.
- L'apprendista partecipa ai percorsi di 40 ore ogni anno, da effettuarsi all'esterno dell'azienda, per un massimo di 120 in tre annualità; eventuali deroghe alla formazione esterna all'azienda potranno riguardare le ore di formazione alla sicurezza relative al rischio specifico, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo in Conferenza Stato/Regioni ex articolo 37, comma 2 del d.lgs n. 81/2008, e ss.mm., qualora l'efficacia della formazione stessa sia meglio garantita presso l'azienda.
- L'apprendista è tenuto a partecipare, per l'intera durata, alle iniziative di formazione esterna. Eventuali assenze sono ammesse in caso di impossibilità a partecipare, nel limite massimo del 20% delle ore di formazione.

Rientrano nei casi di impossibilità:

- malattia
- infortunio
- gravidanza, limitatamente ai periodi di astensione obbligatoria
- ulteriori ipotesi di limitazione stabilite per legge
- cause di forza di maggiore che abbiano impedito al lavoratore di raggiungere il luogo di formazione.

- Il catalogo è promosso e realizzato da enti di formazione accreditati per la formazione continua e permanente, nell'ambito speciale dell'apprendistato post obbligo formativo.
  - La Regione partecipa finanziariamente alla realizzazione della formazione attraverso il riconoscimento di un voucher all'apprendista del valore di 500 Euro per ogni annualità.
  - Come esito della formazione verrà rilasciato un attestato di frequenza.
  - All'apprendista che ne fa richiesta viene erogato il servizio di Formalizzazione e Certificazione delle competenze, secondo i dispositivi regionali di SRFC.
  - Il servizio di formalizzazione e certificazione delle competenze si svolge secondo le procedure previste per la certificazione delle competenze "da esperienza" e si avvia attraverso la sottoscrizione della richiesta da parte dell'apprendista che può rivolgerla all'Ente che eroga la formazione (al momento di iscrizione ad un percorso).
- La Regione partecipa finanziariamente all'erogazione del servizio di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze attraverso un finanziamento dedicato.

#### **APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE STAGIONALE**

Il contratto di apprendistato stagionale è possibile esclusivamente nella forma cosiddetta "professionalizzante" o "di mestiere", secondo le previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

La formazione regionale (per l'acquisizione di competenze di base e trasversali) per gli apprendisti assunti con contratto stagionale viene parametrata secondo le seguenti proporzioni:

- Per i contratti di durata da 0 a 3 mesi: 10 ore
- Per i contratti di durata da 3 a 4 mesi: 15 ore
- Per i contratti di durata di oltre 4 mesi: 40 ore

La Regione partecipa finanziariamente alla realizzazione della formazione attraverso il riconoscimento di un voucher all'apprendista del valore di:

- 120 Euro per 10 ore
- 180 Euro per 15 ore
- 500 Euro per 40 ore

Si applicano le regole fissate per l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale per quanto riguarda l'obbligo di frequenza dell'attività formativa da parte dell'apprendista.

## **APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA**

L'intervento della Regione è orientato a rafforzare lo spessore conoscitivo e professionale dei giovani e la loro spendibilità nel mondo del lavoro, attraverso l'acquisizione della laurea o di un titolo universitario post-laurea, nell'ambito del rapporto di lavoro di alto apprendistato.

La Regione ritiene che questa tipologia di apprendistato costituisca uno strumento privilegiato di intervento per l'occupazione giovanile, in grado di fornire alle imprese una risposta alla loro esigenza di competenze ad elevato livello di specializzazione.

La Regione intende:

- confermare, attraverso la sottoscrizione di nuovi protocolli con le Università e le Parti sociali, le regole attualmente in vigore per il conseguimento dei titoli di Master universitari di primo e secondo livello e di Dottore di ricerca
- sottoscrivere con le Università e le Parti sociali un protocollo finalizzato alla disciplina per l'acquisizione della Laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico.
- La Regione partecipa finanziariamente alle realizzazioni della formazione attraverso il riconoscimento di un voucher all'apprendista differenziato a seconda del titolo universitario da conseguire.

La Regione promuove l'apprendistato di alta formazione e di ricerca che si caratterizza per i seguenti aspetti:

- adozione della metodologia dell'alternanza formativa, basata su una forte integrazione fra percorso realizzato in azienda e percorso realizzato nell'istituzione formativa
- redazione di progetti di ricerca condivisi tra le istituzioni universitarie/gli enti pubblici di ricerca e le imprese nei quali siano definite l'articolazione e le modalità di erogazione del percorso formativo e di ricerca,
- regolamentazione dell'ipotesi che il contratto di apprendistato in alta formazione sia preceduto da un contratto di apprendistato professionalizzante
- possibilità per l'apprendista di mettere in valore le competenze acquisite durante il periodo di svolgimento del rapporto di lavoro in apprendistato di alta formazione e di ricerca secondo le vigenti disposizioni regionali in materia di SRFC

Si applicano le regole fissate per l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale per quanto riguarda l'obbligo di frequenza dell'attività formativa da parte dell'apprendista.

## **MONITORAGGIO**

**Al fine di presidiare, congiuntamente con le Parti sociali regionali, l'andamento ed i risultati conseguiti e apportare eventuali modifiche migliorative, la Regione promuove il monitoraggio e la valutazione degli interventi in materia di apprendistato.**

**Tali azioni saranno realizzate ponendo particolare attenzione alla duplice fisionomia dell'istituto e vale a dire il suo "profilo formativo" (per esaminare ed apprezzare elementi che riguardano, ad esempio, la formazione realizzata e la sua efficacia in riferimento alle attestazioni conseguite) ed il suo "profilo lavorativo" (per esaminare e apprezzare elementi che riguardano, ad esempio, gli esiti occupazionali e la relazione tra questi e la formazione svolta.**

**In particolare la Regione promuove, congiuntamente con le Parti sociali regionali, il monitoraggio e la valutazione degli interventi formativi destinati agli apprendisti minorenni, trascorsi due mesi dall'adozione della presente deliberazione;**